

Confederazione Italiana Agricoltori di Venezia

Tel. 041-5381999 Fax 041-5381819 E-mail ciavenezia@ciavenezia.it
www.ciavenezia.it



Gennaio 2021



...fine della brexit

NOTIZIE FLASH



LEGGE DI BILANCIO

2021 PER LE IMPRESE

Il 30 dicembre 2020 via libera definitivo alla Legge di bilancio 2021 (legge n.178/2020) approvata anche dal Senato, che ha confermato la fiducia al governo sulla Manovra, con 156 voti a favore, 124 contrari e nessun astenuto (il 27 dicembre era stata approvata dalla Camera). L'ok definitivo, doveva avvenire entro il 31 dicembre per evitare l'esercizio provvisorio. Un testo arrivato sui banchi dei senatori blindato, pronto per ottenere la fiducia. Una **maxi-manovra da 40 miliardi**, con l'obiettivo: evitare il tracollo di un'economia messa a dura prova dall'emergenza Covid. Un testo inizialmente composto da 229 articoli, è stato trasformato in un unico maxi-articolo, frammentato in **1.150 commi. In sintesi le principali misure.**

Sgravi contributivi per l'assunzione di giovani under 35. Il comma 10 modifica - per il biennio 2021 e 2020 - la disciplina dell'esonero contributivo per l'assunzione di giovani under 35, previsto dall'art. 1, commi 100 e ss., della legge n. 205/2017. In particolare, si prevede, per le **nuove assunzioni** di soggetti fino a 35 anni a tempo indeterminato (segue a pag.2)

Sommario imprese:

-Legge di Bilancio 2021 per l'agricoltura

pag.7

-Disponibili le bozze 2021 per 730-Cud-Iva e 770

pag.9

-Legge di Bilancio 2021 e Corrispettivi telematici

pag.10

-Corrispettivi telematici: fine del periodo transitorio

pag.11

-Brexit e Iva

pag.12

-tabelle ACI 2021

pag.13

-Inps gestione separata: invio avvisi bonari

pag.14

Sommario persone:

--Legge di Bilancio 2021 per le famiglie

pag.15

-Isee 2021 Università

pag.21

Assicurazione Casalinghe 2021: rinnovo

pag. 22

Scadenario di gennaio

pag.24

(segue da pag.1) e per le **trasformazioni dei contratti a tempo determinato** in contratti a tempo indeterminato effettuate nel 2021 e nel 2022, che l'**esonero contributivo** di cui all'art. 1, commi da 100 a 105 e 107, della legge n. 205/2017, sia riconosciuto nella misura del **100%**, per un **periodo massimo di 36 mesi**, nel limite massimo di 6.000 euro annui (in luogo dei valori già previsti a regime, pari al 50% e a 3.000 euro su base annua).

Per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, l'**esonero contributivo** è riconosciuto per un **periodo massimo di 48 mesi**. Come indicato al comma 12, l'**esonero contributivo spetta** ai datori di lavoro che **non** abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, né procedano, nei 9 mesi successivi alla stessa, a **licenziamenti** individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva. L'efficacia delle disposizioni è subordinata all'**autorizzazione della Commissione europea**.

Sgravio contributivo per l'assunzione di donne. I commi 16 a 19 estendono alle assunzioni di tutte le lavoratrici donne, effettuate nel biennio 2021-2022, lo sgravio contributivo previsto dall'art. 4, commi 9-11, della legge n. 92/2012.

Per le assunzioni con **contratto di lavoro dipendente a tempo determinato** di donne effettuate nel 2021 e nel 2022 l'**esonero** è riconosciuto nella misura del **100%** dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL (ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche), per la durata di **12 mesi** (elevabili a 18 in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato) e nel limite massimo di 6.000 euro annui.

Le assunzioni devono **comportare un incremento occupazionale netto calcolato** sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedente (l'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto).

L'efficacia delle disposizioni è subordinata all'**autorizzazione della Commissione europea**.

Fondo per esonero contributi per autonomi e professionisti. Ai commi da 20 a 22 è prevista l'istituzione del Fondo per l'**esonero** dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, con una dotazione finanziaria iniziale di 1 miliardo di euro per il 2021.

Il Fondo è destinato a finanziare l'**esonero parziale** dal **pagamento dei contributi previdenziali** dovuti:

- dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell'anno 2019;

- dai medici, dagli infermieri e dagli altri professionisti ed operatori di cui alla legge n. 3/2018, già collocati in quiescenza e assunti per l'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19.

Sono esclusi dall'**esonero** i premi dovuti all'INAIL.

Con uno o più decreti interministeriali dovranno essere definiti i criteri e le modalità per la concessione dell'**esonero**, nonché della quota del limite di spesa da destinare, in via eccezionale, ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs. n. 509/1994, e al D.Lgs. n. 103/1996, e i relativi criteri di ripartizione.

Rientro al lavoro delle madri lavoratrici. Il comma 23, al fine di sostenere il rientro al lavoro delle lavoratrici madri e di favorire la **conciliazione dei tempi di lavoro** e dei tempi di **cura della famiglia**, incrementa il Fondo per le politiche della famiglia (di cui all'art. 19, comma 1, del DL n. 223/2006) per l'anno 2021 di 50 milioni di euro da destinare al sostegno ed alla valorizzazione delle misure organizzative adottate dalle imprese (segue a pag.3)

(segue da pag.2) per favorire il rientro al lavoro delle lavoratrici madri dopo il parto.

Proroga crediti d'imposta. Il comma 171 proroga **fino al 31 dicembre 2022** il credito di imposta per l'acquisto di **beni strumentali nuovi** destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise), istituito dall'art. 1, commi 98-108, legge di Stabilità 2016.

Al comma 230 è invece prevista la proroga **fino al 31 dicembre 2021** del credito d'imposta per le **spese di consulenza** relative alla **quotazione delle PMI** di cui ai commi da 89 a 92 dell'art. 1 della legge n. 205/2017, disponendo, a tal fine, uno stanziamento di 30 milioni di euro.

Vengono inoltre confermati anche per gli anni 2021 e 2022:

- il **bonus pubblicità** nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, entro il medesimo tetto di spesa pari a 50 milioni di euro annui (comma 608);
- il **credito d'imposta per le edicole** e altri rivenditori al dettaglio di quotidiani, riviste e periodici (comma 609);
- il **credito d'imposta per i servizi digitali**, introdotto dall'articolo 190 del DL n. 34/2020, riconosciuto alle imprese editrici di quotidiani e di periodici che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato (comma 610).

Garanzia SACE. I commi 206 e 208-218, intervenendo sull'articolo 1 del DL n. 23/2020, prorogano **al 30 giugno 2021** l'operatività della Garanzia Italia ed **estendono l'ambito di applicazione** della garanzia concessa da SACE:

- alle cessioni dei crediti *pro soluto*;
- ad operazioni di finanziamento con rinegoziazione del debito, purché si preveda l'erogazione di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25% dell'importo del finanziamento oggetto di rinegoziazione e a condizione che il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo e/o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello rinegoziato.

Sospensione scadenza vaglia cambiari. Con il comma 207 vengono sospesi fino al 31 gennaio 2021 i termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ogni altro atto avente efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono nel periodo **dal 1° settembre 2020 al 31 gennaio 2021**.

Disciplina straordinaria del Fondo garanzia PMI. Al comma 244 viene prevista la **proroga fino al 30 giugno 2021** della disciplina straordinaria del Fondo Garanzia PMI, di cui all'art. 13, comma 1, del DL n. 23/2020, prevedendo, al contempo, che dal 1° marzo 2021 e fino al 30 giugno 2021, le imprese con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499, **non potranno più accedere** alle garanzie del Fondo, ma saranno **ammesse alla garanzia SACE** alle condizioni agevolate offerte dal Fondo centrale: garanzie a titolo gratuito e fino alla copertura del 90% del finanziamento, per un importo massimo garantito fino a 5 milioni di euro, o inferiore, tenuto conto dell'ammontare in quota capitale non rimborsato di eventuali finanziamenti assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia PMI.

Con il comma 216 si dispone che i **finanziamenti fino a 30.000 euro** garantiti al 100% dal Fondo previsti dall'art. 13, comma 1, lettera m), possono avere una durata non più di 10 ma di **15 anni**. Ai sensi del comma 217 il soggetto beneficiario dei finanziamenti già concessi può chiedere il prolungamento della loro durata fino alla durata massima di 15 anni, con il mero adeguamento della componente Rendistato del tasso d'interesse applicato, in relazione alla maggiore durata del finanziamento.

Il comma 218 apporta una modifica al criterio di calcolo del **tasso di interesse**, prevedendo che il tasso non deve essere superiore allo 0,20% aumentato del valore, se positivo, del Rendistato con durata analoga al finanziamento.

Rinnovo dei contratti a tempo determinato. Con il comma 279 si dispone la **proroga fino al 31 marzo 2021** del termine fino al quale i contratti a tempo determinato possono essere rinnovati o prorogati - per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta (anche in assenza delle condizioni poste dall'art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015 e ss.mm.), (segue a pag.4)

(segue da pag.3) ossia per:

- **esigenze temporanee e oggettive**, estranee all'ordinaria attività;
- esigenze di **sostituzione di altri lavoratori assenti**;
- altre esigenze connesse a **incrementi temporanei**, significativi e non programmabili dell'ordinaria attività.

Proroga CIG Covid. I commi 299-303, 305-308 e 312-314 prevedono la concessione di altre 12 settimane dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria e in deroga e di assegno ordinario previsti in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Tali 12 settimane (gratuite) devono essere collocate nel periodo ricompreso tra:

- il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria;
- il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione in deroga, nonché in tema di trattamenti di integrazione salariale.

Le 12 settimane costituiscono la **durata massima** che può essere richiesta con causale Covid-19.

I **periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati** ai sensi dell'art. 12 del DL n. 137/2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021 sono **imputati**, ove autorizzati, alle 12 settimane aggiuntive previste.

Il comma 306 riconosce ai **datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo**, che **non richiedano** i suddetti interventi di integrazione salariale un esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 8 settimane, fruibile entro il 31 marzo 2021. Tale esonero è attribuito nei limiti delle ore di integrazione salariale riconosciute nei mesi di maggio e giugno 2020 ed è, entro tale ambito, riparametrato ed applicato su scala mensile.

Blocco dei licenziamenti fino al 31 marzo. I commi da 309 a 311 estendono fino al 31 marzo 2021 il divieto di procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e a quelli collettivi per motivi economici (con sospensione delle procedure in corso).

Come espressamente previsto al comma 311, il divieto **non si applica** nelle ipotesi di licenziamenti motivati:

- dalla **cessazione definitiva dell'attività dell'impresa**, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile;
- in caso di **fallimento**, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nei casi in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso;
- nelle ipotesi di **accordo collettivo aziendale**, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo: a detti lavoratori è comunque riconosciuta l'indennità di disoccupazione (Naspi).

ISCRO. I commi 386 a 401 disciplinano l'**indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO)**, in favore dei soggetti iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo (di cui al comma 1 dell'art. 53 del TUIR) e non titolari di trattamento pensionistico diretto (né essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie) e non beneficiari di reddito di cittadinanza.

L'**indennità** è pari al **25%**, su base semestrale, dell'ultimo reddito liquidato dall'Agenzia delle Entrate e viene **erogata dall'INPS** in 6 mensilità, di importo variabile da un minimo di 250 euro a un massimo di 800 euro al mese.

La **domanda** per accedere all'indennità deve presentata, (segue a pag.5)

(segue da pag.4) in via telematica, all'INPS, entro il termine, fissato a pena di decadenza, del 31 ottobre di ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.

Per poter presentare domanda, occorre:

- essere titolari di partita IVA attiva da almeno 4 anni, alla data della richiesta, per l'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale in corso il reddito registrato nell'anno precedente la richiesta deve essere inferiore al 50% e non superiore a 8.145 euro;
- avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente la richiesta, inferiore al 50% della media dei redditi dei 3 ulteriori anni precedenti;
- aver dichiarato nell'anno precedente la richiesta un reddito non superiore a 8.145 euro (rivalutato annualmente);
- essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria.

La prestazione può essere richiesta una sola volta nel triennio.

Lavoratori fragili. Con i commi da 481 a 484 si estende al periodo **dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021** l'applicazione delle disposizioni di cui all'art.26, commi 2 e 2-bis, del DL n. 18/2020, che prevedono l'equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità. Inoltre, è stato disposto che i lavoratori fragili svolgono di norma la **prestazione lavorativa in modalità agile**, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Esenzione 1°rata IMU 2021 turismo. Ai commi da 599 a 601 viene prevista l'esenzione della prima rata dell'IMU 2021 per le seguenti **tipologie di immobili**:

- **stabilimenti balneari** marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- immobili rientranti nella **categoria catastale D/2** e relative pertinenze, immobili degli **agriturismi**, dei **villaggi turistici**, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge n. 160/2019, siano anche gestori delle attività in essi esercitate;
- immobili della **categoria catastale D** utilizzati da imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di fiere o manifestazioni;
- **discoteche, sale da ballo, night club** e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, siano anche gestori delle attività in essi esercitate.

L'esenzione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".

Bonus locazioni. Il comma 602 estende il credito d'imposta per i canoni di locazione degli **immobili a uso non abitativo**, di cui all'art.28 del DL n. 34/2020 e successive modifiche, includendo tra i beneficiari le **agenzie di viaggio** e i **tour operator**. Con un'ulteriore modifica, si prevede che per questi ultimi soggetti e per le imprese turistico-ricettive il credito spetta fino al 30 aprile 2021, in luogo dell'originario termine del 31 dicembre 2020.

Bonus Transizione 4.0. I commi da 1051 a 1067 prorogano e rafforzano i crediti di imposta del Piano Nazionale Transizione 4.0. Si tratta nello specifico:

- del credito d'imposta per gli **investimenti in beni strumentali**, che viene esteso fino al 31 dicembre 2022 (ovvero agli investimenti effettuati fino al 30 giugno 2023, a condizione che entro il 2022 l'ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione). Con la nuova disciplina vengono aumentate le aliquote agevolative, l'ammontare delle spese ammissibili (segue a pag.6)

(segue da pag.5) ed esteso l'ambito oggettivo con l'inclusione dei beni immateriali "generici". Le nuove regole si applicano agli investimenti effettuati a partire dal 16 novembre 2020;

- del credito d'imposta per gli **investimenti in ricerca e sviluppo**, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, che viene confermato fino al 31 dicembre 2022. Il bonus spetta nella misura: del 20%, fino a un massimo di 4 milioni di euro, per gli investimenti in ricerca e sviluppo; del 10%, fino a un massimo di 2 milioni di euro, per gli investimenti in innovazione tecnologica e in design e ideazione estetica; del 15%, fino a un massimo di 2 milioni di euro, per gli investimenti in innovazione tecnologica finalizzati alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0. Prorogato fino al 2022 anche credito d'imposta potenziato per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno previsto dall'art. 244 del decreto Rilancio (commi 185-187);
- del credito d'imposta per la **formazione 4.0**, che viene esteso fino al 2022. Vengono inoltre ampliati anche i costi ammissibili.

N.B. Dal momento che le risorse del Piano sono collegate al Recovery fund, la Commissione UE ha chiesto all'Italia di adottare interventi che siano realmente funzionali alla digital transition dell'industria italiana, e non semplicemente a sostenere il ricambio dei macchinari. Per rispondere alle richieste di Bruxelles, il Governo sta lavorando ad ulteriori modifiche al Piano Transizione 4.0, che dovrebbero essere inserite in un nuovo decreto-legge con le misure per le imprese, atteso per la fine gennaio, con meno agevolazioni per i beni strumentali tradizionali e maggiori sui beni funzionali alla digitazione delle imprese.

Plastic e sugar tax. I commi 1084 e 1085 modificano la disciplina della **plastic tax**, prorogando la sua **entrata in vigore dal 1° luglio 2021**.

Con il comma 1086 si interviene sulla disciplina della **sugar tax**, estendendo la platea dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta, attenuando le sanzioni amministrative applicabili in caso di mancato adempimento e posticipandone la decorrenza al **1° gennaio 2022**.

Credito d'imposta per l'adeguamento dell'ambiente di lavoro. Con i commi da 1098 a 1100 si interviene sulla disciplina del credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all'art. 120 del DL n. 34/2020, modificando il termine previsto per utilizzare l'agevolazione fiscale. In particolare, si prevede che il credito d'imposta:

- è **fruibile** dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 e non più per tutto il 2021;
- è possibile esercitare l'**opzione della cessione del credito d'imposta**, ai sensi dell'art. 122 del DL n. 34/2020 entro il 30 giugno 2021.

Semplificazioni fiscali. Con il comma 1102 si introducono diverse semplificazioni fiscali.

In particolare:

- si allineano, per i **contribuenti minori**, le tempistiche di annotazione delle fatture nei registri IVA con quelle previste per la liquidazione dell'imposta. Per i predetti contribuenti quindi si prevede che l'obbligo di annotazione nel registro delle fatture emesse possa essere adempiuto entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni;

- si stabilisce che per le **operazioni con l'estero** effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di Interscambio secondo il formato della fattura elettronica e quindi non più attraverso l'esterometro. Sono introdotte nuove sanzioni per omessa o errata trasmissione delle operazioni transfrontaliere;

- si estende al 2021 l'esenzione dall'obbligo di **fatturazione elettronica** per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria;

- si semplifica la predisposizione e consultazione dei **documenti precompilati IVA**.

Bollo sulle fatture elettroniche. Il comma 1108 prevede che per le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio deve ritenersi (segue a pag.7)

(segue da pag.6) **obbligato in solido al pagamento** dell'imposta di bollo il cedente del bene o il prestatore del servizio anche nel caso in cui il documento è emesso da un soggetto terzo per suo conto.

Memorizzazione e trasmissione telematica corrispettivi. I commi da 1109 a 1115 modificano in diversi punti l'art. 2 del D.Lgs. n. 127/2015 e il D.lgs. n. 471/1997. In particolare:

- viene precisato che la **memorizzazione elettronica** e la **consegna dei documenti** (se richiesta dal cliente) che attestano l'avvenuta operazione è effettuata **non oltre il momento dell'ultimazione dell'operazione**;
- viene **differita al 1° luglio 2021** l'operatività dell'utilizzo dei **sistemi evoluti di incasso** ai fini dell'obbligo di memorizzazione;
- si introduce un **nuovo quadro sanzionatorio** per le violazioni attinenti agli adempimenti correlati alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.



LEGGE DI BILANCIO 2021 PER L'AGRICOLTURA

La legge di Bilancio 2021, contiene alcune norme che coinvolgono direttamente il settore agricolo.

Esonero contributivo giovani coltivatori diretti e IAP. Con il comma 33 viene prorogato alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 l'esonero contributivo previsto dall'art. 1, comma 503, della legge di Bilancio 2020 (legge n. 160/2019) a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali (IAP) con **età inferiore a 40 anni**. Il beneficio, in particolare, consiste nell'**esonero** nella misura del **100%**, per un periodo massimo di 24 mesi di attività, dal **versamento** della **contribuzione** della quota per l'**invalidità**, la **vecchiaia** ed i **superstiti** (IVS) e del contributo addizionale di cui all'art. 17, comma 1, della legge n. 160/1975, cui è tenuto l'imprenditore agricolo professionale e il coltivatore diretto per l'intero nucleo. Sono **esclusi**, pertanto, dall'agevolazione il **contributo di maternità**, dovuto, ai sensi degli artt. 66 e seguenti del D.Lgs. n. 151/2001, per ciascuna unità attiva iscritta alla gestione agricoltori autonomi, e il **contributo INAIL**, dovuto dai soli coltivatori diretti.

Esenzione redditi catastali per CD e IAP. Il comma 38 proroga per l'anno 2021 l'**esenzione dei redditi dominicali ed agrari** posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola (ex Scau) alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).

Percentuali di compensazione. Il comma 39 proroga anche per l'anno 2021, le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina che potranno essere innalzate in misura non superiore, rispettivamente, al 7,7 e all'8% (con ogni provabilità verranno confermate le attuali: 7,65 e 7,95).

IVA ridotta per i cibi d'asporto. I commi 39-40 inseriscono nella nozione di preparazioni alimentari le cessioni di piatti pronti e pasti cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati per il loro consumo immediato, la consegna a domicilio o l'asporto. Alle stesse, pertanto, si applica l'aliquota Iva del 10% prevista per le prestazioni di servizi di somministrazione di alimenti e bevande.

Esenzione registro per i terreni agricoli minimi. Il comma 41 esclude, per il 2021, l'assoggettamento all'imposta di registro, nella misura fissa di 200 euro (di cui all'art. 2, comma 4-bis, del DL n. 194/2009) per gli **atti di trasferimento a titolo oneroso** di terreni agricoli e relative pertinenze, di valore economico non superiore a 5.000 euro, da parte di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, (segue a pag.8)

(segue da pag.7) iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale (ex Scau). Rimane l'imposta ipotecaria fissa e quella catastale dell'1%.

Nuova Sabatini. I commi 95 e 96 intervengono sulla disciplina della “Nuova Sabatini” (art. 2 del DL n. 69/2013), **estendendo a tutte le domande l'erogazione in un'unica soluzione del contributo statale**, finora prevista, a seguito della modifica apportata dal DL n. 76/2020 (art. 39, comma 1), per i soli finanziamenti di importo non superiore a 200.000 euro.

E-commerce delle imprese agricole. I commi da 128 a 139 estendono alle reti di imprese agricole e agroalimentari, anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi o aderenti ai disciplinari delle “strade del vino”, per le annualità dal 2021 al 2023, il credito d'imposta del 40% a sostegno del *made in Italy*, per realizzare e disposizioni applicative in ampliare infrastrutture informatiche destinate al potenziamento del commercio elettronico. Le un provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio.

Registro cereali. I commi 140-143 prevedono, al fine di consentire il monitoraggio delle produzioni cerealicole, chiunque detenga cereali e farine di cereali è tenuto a registrare tutte le operazioni di carico e scarico, se la quantità del singolo prodotto supera le 5 tonnellate annue, in apposito registro telematico istituito sul SIAN. Le operazioni di carico e scarico per la vendita, la trasformazione di cereali e sfarinati a base di cereali, di provenienza nazionale ed europea ovvero importate da Paesi terzi, devono essere registrate sul SIN entro 7 giorni lavorativi. Per il conseguimento di questo obiettivo viene stanziato 1 milione di euro e sono contemplate anche sanzioni per i trasgressori comminate dall'Ispettorato repressione frodi (ICQRF).

Rivalutazione terreni e partecipazioni sociali. I commi 1122 e 1123, con la modifica del comma 2, dell'art.2, del DL n. 282/2002, prorogano la possibilità di rideterminare il costo d'acquisto di:

- terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà o usufrutto;

posseduti alla data dell'1 gennaio 2021, non in regime d'impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali. **È fissato al 30 giugno 2021** il termine entro il quale provvedere:

- alla redazione ed all'asseverazione della perizia di stima;
- al versamento dell'imposta sostitutiva.

L'imposta sostitutiva per entrambi le tipologie risulta **pari all'11%**.

Fondo sviluppo filiera agricola, pesca, acquacoltura. Con i commi 128 e 129, viene istituito, il “**Fondo per lo sviluppo ed il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura**”, con una dotazione pari a 150 milioni di euro per l'anno 2021. I criteri e le modalità di accesso al suddetto Fondo saranno definiti entro 60 giorni dall'entrata in vigore della Legge in esame, attraverso uno o più decreti.

Indennità giornaliera pesca marittima. Con i commi 282 e 283 vengono stanziate, anche per il 2021, risorse per l'erogazione dell'indennità onnicomprensiva prevista per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, relativamente al periodo di sospensione dell'attività lavorativa a causa delle misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio. In particolare,
- per ogni lavoratore spetta, per il 2021, un'indennità giornaliera onnicomprensiva di 30 euro,
- nel limite di spesa, per il 2021, di 12 milioni di euro nel caso di sospensione dell'attività lavorativa conseguente a misure di arresto temporaneo obbligatorio, ovvero di 7 milioni di euro nel caso di sospensione dell'attività lavorativa conseguente a misure di arresto temporaneo non obbligatorio.

Lavoratori della pesca. Con i commi 315 e 319 è prevista la **concessione** (segue a pag.9)

(segue da pag.8) di un **trattamento di sostegno al reddito** a favore dei lavoratori marittimi di cui all'art. 115 del codice della navigazione imbarcati su navi adibite alla pesca marittima e alla pesca in acque interne e lagunari, compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla Legge n. 250/1958, nonché agli armatori e ai proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, e ai pescatori autonomi non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, Legge n. 335/1995 che sospendono o riducono l'attività lavorativa o che hanno subito una riduzione del reddito per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19

- per una durata massima di **90 giorni**,
- nel periodo compreso **tra il 1° gennaio 2021 ed il 30 giugno 2021**,
- nel limite massimo di spesa di 31,1 milioni di euro per l'anno 2021.

La misura è **incompatibile** con i trattamenti previsti dai commi 299 e 314 dell'art. 1 delle Legge in esame, nonché con le prestazioni di cassa integrazione in deroga e con quelle erogate dal Fondo di integrazione salariale di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 94343 del 3 febbraio 2016 e degli altri Fondi di solidarietà bilaterali di cui al D.Lgs n. 148/2015. Le **domande** di accesso ai trattamenti **devono essere inoltrate all'INPS**:

- per i lavoratori subordinati, a pena di decadenza entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa;
- per i lavoratori di cui al comma 316 del presente articolo, entro il 30 settembre 2021.



DISPONIBILI LE BOZZE 2021 PER 730-CUD-IVA E 770

Sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate (sezione "*modelli*") è disponibile la modulistica 2021 delle **dichiarazioni 730, Certificazione unica, Iva e 770**, in bozza, con le relative istruzioni.

Il **modello 730/2021** accoglie le numerose misure introdotte a seguito dell'emergenza sanitaria che riguardano l'anno d'imposta 2020. Fanno il loro ingresso nel modello il **Superbonus 110%**, il trattamento integrativo per i redditi da lavoro dipendente e assimilati, la detrazione d'imposta per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle disposizioni prese per contrastare l'epidemia, il **bonus** facciate, il **bonus** vacanze e il credito d'imposta per l'acquisto di monopattini elettrici e servizi per la mobilità elettrica.

La **Certificazione unica 2021** accoglie il trattamento integrativo e l'ulteriore detrazione per i redditi di lavoro dipendente e assimilati, la clausola di salvaguardia per l'attribuzione da parte del sostituto del **bonus** Irpef e del trattamento integrativo in presenza di ammortizzatori sociali, l'attribuzione del premio ai lavoratori dipendenti per il mese di marzo 2020. Presenti anche le detrazioni per gli oneri parametrati al reddito e l'indicazione delle somme restituite al netto delle ritenute.

Tra le novità **modello Iva/2021**, si segnala l'estensione del regime forfetario all'attività di oleoturismo, la soppressione dell'obbligo di comunicazione delle dichiarazioni d'intento ricevute da parte dei fornitori di esportatori abituali, la riduzione dell'aliquota per le cessioni di beni da utilizzare per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica e l'opzione per i contribuenti che eseguono prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici a committenti non soggetti passivi.

Nel modello 770/2021 sono ora previste le informazioni sul credito derivante dall'erogazione del trattamento integrativo e delle somme premiali per il lavoro prestato nel mese di marzo 2020, nonché in caso di restituzione di somme non spettanti al datore di lavoro. Aggiornate anche le istruzioni sull'erogazione dei dividendi distribuiti alle società semplici. Nuovi codici, infine, nei prospetti riepilogativi, per individuare i versamenti tardivi delle imposte a seguito dell'emergenza sanitaria.



LEGGE DI BILANCIO 2021 E CORRISPETTIVI TELEMATICI

Memorizzazione dei dati e consegna dello scontrino a richiesta del cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione, revisione integrale del quadro sanzionatorio e differimento al 1° luglio 2021 dell'utilizzo dei sistemi evoluti di incasso per memorizzare e trasmettere i dati dei corrispettivi giornalieri.

Queste sono le novità in tema di certificazione delle vendite al dettaglio da parte di commercianti al minuto ed attività assimilate contenute nella legge di Bilancio 2021.

Memorizzazione corrispettivi e momento di consegna dei documenti fiscali

Dall'1 gennaio 2021 è generalizzato l'obbligo, in capo ai commercianti al minuto e ai soggetti assimilati di cui all'art. 22, DPR n. 633/72, **di memorizzare elettronicamente e inviare telematicamente i corrispettivi all'Agenzia delle Entrate**. La memorizzazione e invio dei corrispettivi giornalieri fa venir meno l'obbligo di:

- certificazione fiscale dei corrispettivi mediante l'emissione dello scontrino fiscale o ricevuta fiscale. In luogo di detti documenti è **prevista l'emissione del "documento commerciale"**;
- l'annotazione nel registro dei corrispettivi.

Poiché il momento di ultimazione ovvero di effettuazione dell'operazione, coincidente con la consegna del bene o con il pagamento, **esso costituisce il termine entro cui i dati dei relativi corrispettivi devono essere memorizzati**, utilizzando il registratore telematico (RT), il server RT o la procedura web messa a disposizione dall'agenzia delle Entrate.

Con la stessa tempistica devono essere consegnati al cliente, e a richiesta di questo, **i documenti che attestano l'operazione**, e cioè in via alternativa: il documento commerciale o la fattura.

Nuovo regime sanzionatorio dei corrispettivi

Si è voluto rendere il quadro di riferimento delle sanzioni più coerente con l'evoluzione delle procedure e degli strumenti tecnologici utilizzati per l'effettuazione della memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.

Le nuove sanzioni previste dalla legge di Bilancio 2021 si innestano nell'ambito del D.lgs. n. 471/1997 (viene, conseguentemente, abrogato il comma 6 dell'art. 2 del D.lgs. n. 127/2015). In primo luogo, viene previsto che nelle ipotesi di:

- **mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione** dei corrispettivi,
- memorizzazione o trasmissione degli stessi con **dati incompleti o non veritieri**,

si applica, **per ciascuna operazione, la sanzione pari al 90%** (anziché il 100% prevista fino al 31/12/2020) dell'imposta corrispondente all'importo non memorizzato o trasmesso, con un **minimo di 500 euro** (art. 6, commi 2-bis e 4, D.lgs. n. 471/1997).

La relazione illustrativa al Ddl di Bilancio precisa che nell'ambito delle violazioni come sopra indicate, devono ritenersi comprese "tutte le ipotesi che si possono verificare (ossia omessa, tardiva e/o infedele memorizzazione e omessa, tardiva e/o infedele trasmissione), tanto singolarmente, quanto cumulativamente. La mancata o tardiva memorizzazione, nonché la memorizzazione di dati incompleti o non veritieri ("infedele") sono dunque **violazioni sanzionate nella medesima misura**, ferma restando l'applicazione di un'unica sanzione pur a fronte di violazioni inerenti i diversi momenti (memorizzazione e trasmissione) dell'adempimento individuato dall'art. 2, comma 1, del D.lgs. n. 127/2015 come unitario. Ad esempio, la sanzione in esame, si applicherà una sola volta, qualora la trasmissione tardiva od omessa di un corrispettivo faccia seguito alla sua infedele memorizzazione.

Invece, è prevista l'irrogazione di una **sanzione in misura fissa di 100 euro, per ciascun invio**, nei casi di: (segue a pag.11)

(segue da pag.10)

- **omessa o tardiva trasmissione,**

- **trasmissione di dati incompleti o non veritieri,**

dei corrispettivi giornalieri **se non hanno inciso sulla corretta liquidazione dell’IVA.**

La sanzione **al 90% dell’imposta** è applicabile anche in caso di:

- **mancata emissione di ricevute fiscali o scontrini fiscali o documenti di trasporto;**

- emissione di tali documenti per **importi inferiori a quelli reali.**

La stessa sanzione si applica in caso di omessa annotazione sull’apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione, in caso di **mancato o irregolare funzionamento del registratore di cassa.**

Se non comportano omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione è **punita con la sanzione da 250 a 2.000 euro.**

Infine, è prevista la **sanzione da 1.000 a 4.000 euro** per l’omessa installazione del RT.

È altresì prevista la **sanzione da 3.000 a 12.000 euro** in caso di **manomissione o alterazione del RT** salvo che il fatto costituisca reato.

Sistemi evoluti d’incasso dei corrispettivi

È stata differita al 1° luglio 2021, rispetto al 1° gennaio 2021, l’operatività della disposizione dettata dall’art. 2, comma 5-bis del D.lgs 127/2015, che prevede **l’utilizzo di sistemi evoluti di incasso dei corrispettivi, attraverso carte di debito e di credito e altre forme di pagamento elettronico**, per certificare fiscalmente i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi senza dovere necessariamente utilizzare RT o server RT.



CORRISPETTIVI TELEMATICI FINE PERIODO TRANSITORIO

Dal 1 gennaio 2021 vi è l’obbligo generalizzato (anche per i soggetti con volume di affari fino a 400.000) **dell’adozione del Registratore Telematico.**

E’ quindi esaurito il **semestre di proroga** previsto dall’art. 104 del **DL n. 34/2020: parte dal 1° gennaio 2021 l’obbligo per i commercianti al minuto di provvedere all’acquisto e attivazione del Registratore Telematico (RT).**

Viene meno, quindi, la modalità alternativa al registratore telematico che, fino al 31 dicembre 2020, permetteva **l’invio dei dati dei corrispettivi giornalieri** (certificati tramite ricevute fiscali ovvero tramite il vecchio registratore di cassa) **entro il mese successivo** a quello di effettuazione dell’operazione, tramite **apposita funzione** presente nell’area riservata del portale **“Fatture e corrispettivi”** dell’Agenzia delle Entrate.

Con il provvedimento direttoriale n. 389405/2020 del 23/12/2020, l’Agenzia delle Entrate ha **disposto esclusivamente la proroga al prossimo 1° aprile 2021** per l’applicazione o l’adeguamento al nuovo **tracciato telematico per l’invio dei dati dei corrispettivi giornalieri** (versione 7.0 del giugno 2020). Fino a quella data, pertanto, sarà possibile trasmettere i dati ricorrendo alla **versione precedente (6.0).**

Tra gli obiettivi del nuovo tracciato si segnalano la **miglior gestione di particolari tipologie di operazioni** quali quelle caratterizzate da **corrispettivo non riscosso** e quelle per le quali viene emesso prima il documento commerciale e successivamente anche la fattura elettronica.

Infine il DL n. **183/2020** (c.d. “Milleproroghe”) ha rinviato la **“lotteria degli scontrini”** che avrebbe dovuto trovare applicazione, già dal 1 gennaio in attesa di un **Provvedimento** congiunto tra Agenzia delle Dogane e monopoli e Agenzia delle entrate, da emanarsi entro e non oltre il prossimo **1° febbraio 2021**, al fine di prevedere:

- la definizione delle modalità di estrazione e dell’entità dei premi messi in palio;
- la definizione delle disposizioni necessarie all’avvio della lotteria.



BREXIT E IVA

Dal 1° gennaio 2021 decorrono gli effetti dell'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea.

A partire da tale giorno nei rapporti commerciali con il Regno Unito dovranno essere osservate le regole previste per le operazioni con paesi Extra-UE.:

Cessioni/acquisti di beni:

-per le cessioni effettuate da operatori italiani, fino al 31 dicembre 2020 le relative fatture riportano il riferimento ex art. 41, DL n. 331/93 (cessioni intracomunitarie), mentre dal 1 gennaio 2021, il riferimento normativo da indicare in fattura (la quale resterà comunque “non imponibile”), è l'**art. 8, co.1, lett. a) e b), DPR 633/72**.

-Per gli **acquisti di beni**, fino al 31 dicembre erano soggetti al meccanismo dell'inversione contabile ex art. 38, DL 331/1993, a partire dal 2021, pur rimanendo soggetti al meccanismo dell'inversione contabile, entreranno in Italia attraversando il limite doganale e venendo trattati **come importazioni** ai sensi degli artt. 67 e 68, DPR 633/72. La fuoriuscita dall'Unione Europea non modifica l'impianto contabile dell'IVA, che se **dal punto di vista degli acquisti**

- fino al 31/12/2020 si tratta di una inversione contabile con “**integrazione**” della fattura (numerazione, integrazione con l'indicazione del controvalore in euro nonché indicare l'ammontare dell'IVA, calcolata secondo l'aliquota applicabile in vigore in Italia per quell'operazione);
- a partire da gennaio si applicherà l'inversione contabile tramite **l'emissione di autofattura**.

Dal punto di vista delle vendite se fino al 31/12/2020 si trattava di una “semplice operazione intracomunitaria”, a partire da gennaio 2021 sarà opportuno considerare che per ogni fattura di vendita verso il Regno Unito sarà necessario anche acquisire la prova dell'avvenuta esportazione (MRN e notifica di uscita dal territorio UE). Ciò in quanto le operazioni non imponibili di vendita non recando l'IVA in rivalsa nei confronti del cliente dovranno trovare la giusta prova dell'assenza dell'IVA. Dal 2021, inoltre, **non sarà più necessaria la presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie, mod. Intrastat**, previsti invece fino alla fine dell'anno 2020.

Il periodo transitorio e operazioni a cavallo d'anno

Sono previste delle **disposizioni transitorie** per le operazioni a cavallo d'anno, infatti, l'art. 51 dell'accordo di recesso prevede che, ai fini IVA, le operazioni a cavallo del periodo di transizione mantengono la originaria qualificazione.

In particolare, l'art. 47 dell'accordo di Recesso Regno Unito / UE prevede che le **merci in viaggio dal territorio del Regno Unito a quello dell'Unione o viceversa**, se la spedizione ha avuto inizio prima del 31/12/2020, si considerano immesse in libera pratica e dunque **sono merci comunitarie**.

Tuttavia in tal caso, all'arrivo delle merci in dogana, **è necessario dimostrare la data di inizio del trasporto**, nonché l'attraversamento della frontiera. Di solito coincide con la consegna delle merci al vettore per il trasporto oppure alla presa in consegna delle stesse da parte di uno spedizioniere. I documenti possono essere: le Cmr, la lettera di vettura Cim, la polizza di carico, la polizza di carico multimodale o la lettera di vettura aerea.

Anche i beni immessi in consumo già al 31/12/2020 possono circolare liberamente tra Regno Unito e Unione Europea.

Prestazioni di servizi

Fino al 31/12/2020 la prestazione di servizi verso operatori del Regno Unito, *(segue a pag.13)*

(segue da pag.12) era considerata una operazione intracomunitaria attiva, effettuata ai sensi dell'art. 7ter, DPR 633/72, nello stesso modo anche l'operazione passiva di ricezione del servizio.

Nel caso di **operazione attiva di prestazione dei servizi, la fattura viene emessa ai sensi dell'art. 7 ter, DPR 633/72** il che obbliga il ricevente al **reverse charge**.

Dal 2021 le prestazioni di servizi rese nei confronti di operatori inglesi, perderanno la loro territorialità, e verranno fatturate ai sensi dell'art 7 DPR 633/72, indicando in fattura la dicitura **“operazione di prestazione di servizi non soggetta”**.

Nel caso, invece, in cui il soggetto italiano riceva la **prestazione dall'operatore del Regno Unito**, in questo caso permane l'obbligatorietà dell'applicazione del reverse charge ma tramite **l'emissione di autofattura (scompare l'integrazione)**



TABELLE ACI 2021

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.317 del 22 dicembre 2020, suppl. ordinario n. 42, il comunicato dell'Agenzia delle Entrate riguardo alle tabelle nazionali dei **costi chilometrici** di esercizio di **autovetture** e **motocicli** elaborate dall'ACI.

Le tabelle valide per il 2021 sono divise come segue:

- autovetture in produzione,
- autovetture fuori produzione,
- motoveicoli.

Le tabelle, elaborate dall'ACI pubblicate entro il 31 dicembre di ogni anno, sono necessarie per la determinazione dei **fringe benefits**, ossia delle **retribuzioni in natura** derivanti dalla concessione in uso ai dipendenti dei **veicoli aziendali** che vengono destinati ad uso promiscuo per esigenze di lavoro e per esigenze private.

In base a quanto stabilito dal TUIR, nell'ipotesi di **concessione di autovetture**, di motocicli e di ciclomotori in uso promiscuo ai lavoratori dipendenti, il **benefit deve essere valorizzato** assumendo un valore convenzionale pari al 30% dell'importo corrispondente ad una percorrenza di 15.000 chilometri, tenendo in considerazione, come base di calcolo, i costi chilometrici elaborati dall'ACI.

Ricordiamo che l'art. 1 comma 632 della legge di Bilancio 2020, modifica l'art. 51, comma 4, lett a) del Tuir, prevedendo che, l'attuale modalità di calcolo (ferma restando la percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolata sulla base del costo chilometrico ACI, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente), cambierà con riferimento alla percentuale da applicare, nel modo seguente:

- 25% per i veicoli con valori di emissione di CO2 fino a 60g/km;
- 30% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 60g/km ma non a 160g/km;
- 40% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 160g/km ma non a 190g/km;
- 50% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiore a 190g/km.

Scopo della nuova normativa è quello di incentivare l'acquisto di autovetture ecologiche con minori emissioni di Co2.

Il calcolo del fringe benefit resterà sostanzialmente lo stesso e sarà basato sulle Tabelle ACI, per i contratti stipulati dal 1 luglio 2020 e relativi alle auto aziendali concesse in uso promiscuo ai dipendenti, ci saranno percentuali più basse per le auto con minori emissioni inquinanti e percentuali man mano più alte per le auto con maggiori emissioni di Co2.



INPS GESTIONE SEPARATA: INVIO AVVISI BONARI

Con il messaggio n. 4843 del 23 dicembre 2020 l'INPS ha comunicato **l'invio di avvisi bonari ai committenti che si sono avvalsi di prestazioni occasionali**. Si tratta di avvertimenti ad adempiere al versamento dei contributi per coloro che sono iscritti alla gestione separata. Gli avvisi bonari che saranno notificati, **riguarderanno tutte le prestazioni eseguite nel corso del 2019 e anni precedenti**.

Nel mirino ci sono migliaia di committenti pubblici e privati che hanno denunciato tramite il flusso *Uniemens* il pagamento di compensi ai soggetti iscritti alla Gestione separata. Gli **avvisi bonari** conterranno i calcoli dei contributi dovuti e i termini di pagamento. Più nel dettaglio conterranno:

- la situazione debitoria che comprende l'omesso pagamento della contribuzione dovuta, sia totale che parziale, relativo ad ogni singolo periodo mensile;
- le sanzioni civili, calcolate sulla contribuzione omessa e/o sul ritardato versamento;

La comunicazione, composta da testo fisso, prospetti relativi alla situazione debitoria (contributi e sanzioni) e istruzioni di pagamento (utili per la compilazione delle delega di pagamento F24), è inviata tramite PEC, in formato PDF, all'indirizzo conosciuto dall'Istituto e registrato nella sezione anagrafica presente nella funzionalità "*Comunicazione bidirezionale*" del "*Cassetto previdenziale per i committenti della Gestione separata*".

La PEC è inviata all'azienda committente, mentre ai delegati intermediari è inviata una comunicazione nella quale sono indicati i codici fiscali interessati dalla comunicazione stessa.

Il committente avrà quindi 30 giorni dal ricevimento degli avvisi bonari per effettuare il versamento dei contributi dovuti. Trascorso infruttuosamente questo periodo, l'Inps darà corso all'azione di recupero tramite emissione di **avviso di addebito**.

Le aziende committenti e/o i loro intermediari (delegati) – precisa l'Inps – che hanno ricevuto comunicazione di debito e che, all'esito del controllo, hanno verificato di avere erroneamente denunciato compensi non corrisposti o corrisposti in misura inferiore, e quindi hanno inserito nel flusso *Uniemens* dati errati, devono inviare con urgenza i flussi di correzione, al fine di evitare errate emissioni di avvisi di addebito.



LEGGE DI BILANCIO 2020 PER LE FAMIGLIE

La **Legge n. 178 del 30/12/2020** oltre ad interventi per le imprese, **contiene misure anche i privati e le famiglie**. Di seguito vengono illustrate le principali disposizioni.

Assegno unico. Con il comma 7, si **incrementa per l'anno 2021** di 3.012,1 milioni di euro il Fondo assegno universale e servizi alla famiglia e altre misure correlate, di cui al comma 339 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2020 (legge n. 160/2019), le cui risorse sono indirizzate all'attuazione di interventi in materia di sostegno e valorizzazione della famiglia, nonché al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di **sostegno alle famiglie con figli**.

Stabilizzazione detrazione lavoro dipendente. Ai commi 8 e 9 si prevede la stabilizzazione della detrazione spettante ai percettori di reddito di lavoro dipendente e di talune fattispecie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente prevista dall'art. 2 del DL n. 3/2020. La detrazione è pari a 600 euro in corrispondenza di un reddito complessivo di 28.000 euro e decresce linearmente fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari a 40.000 euro.

Sconto IMU e TARI per i pensionati residenti all'estero. Al comma 48 e 49 si prevede a favore dei pensionati italiani all'estero, a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto:

- la riduzione del **50% dell'IMU**;
- la riduzione di **due terzi della TARI**, la tassa sui rifiuti.

Incentivi rientro in Italia lavoratori impatriati. Il comma 50 di modifica dell'art. 5 del DL n. 34/2019, consente di usufruire dell'allungamento temporale del regime fiscale agevolato dei lavoratori impatriati anche ai soggetti che hanno **trasferito la residenza in Italia prima dell'anno 2020** e che, alla data del 31 dicembre 2019, risultano beneficiari del regime di favore ordinario previsto dall'art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015. Essi possono optare per l'**estensione per 5 periodi d'imposta** del predetto regime di favore, previo versamento di un importo pari al 10% o al 5% per cento dei redditi agevolati, secondo il numero di figli minori e in base alla proprietà di un immobile in Italia. Tali disposizioni non si applicano agli sportivi professionisti. Le **modalità** di esercizio dell'**opzione** dovranno essere **definite** con apposito **provvedimento** dell'Agenzia delle Entrate.

Proroga bonus edilizi. Con i commi da 58 a 60 e 76, vengono prorogati **fino al 31 dicembre 2021**:

- la detrazione Irpef per gli interventi di **ristrutturazione edilizia** nella misura del 50%. Con l'introduzione del **nuovo comma 3-bis** all'art. 16-bis, la **detrazione del 50%** è riconosciuta anche per le spese sostenute per la **sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione**;
- la detrazione Irpef per gli interventi di **riqualificazione energetica** delle singole unità immobiliari (la scadenza della detrazione per gli interventi sulle parti comuni degli **edifici condominiali** e per quelli effettuati su tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio era già fissata al 31 dicembre 2021 ai sensi della legge di Bilancio 2017);
- il **bonus mobili** (detrazione Irpef del 50%) per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe energetica A+ (A per i forni) finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio. Per il 2021, **viene elevato da 10.000 euro a 16.000 euro** l'ammontare massimo di spese detraibili;
- il **bonus facciate** (detrazione pari al 90%), per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti; *(segue a pag.16)*

(segue da pag.15)

- il **bonus verde** per gli interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi nonché di realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili con detrazione Irpef del **36%**, su una **spesa massima di 5.000 euro** per unità immobiliare ad uso abitativo,.

Bonus idrico. I commi da 61 a 65 introducono il nuovo bonus idrico, pari a 1.000 euro (fino ad esaurimento fondo), a favore delle **persone fisiche residenti in Italia**, da utilizzare, entro il 31 dicembre 2021, per interventi:

- di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto;
- di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua,

su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari.

Il nuovo beneficio spetta per:

- la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico pari o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, compresi le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti;

- la fornitura e l'installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata pari o inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia con portata di acqua pari o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.

Il bonus non concorre alla formazione del reddito del beneficiario e non rileva ai fini del calcolo dell'ISEE. Con un apposito Decreto saranno definiti i termini e le modalità di richiesta ed utilizzo.

La definizione delle **modalità** e dei termini per l'erogazione e l'ottenimento del bonus è demandata ad un **apposito decreto del Ministro dell'ambiente**.

Superbonus 110%. Con i commi da 66 a 75 viene modificata la disciplina del superbonus 110%. In particolare:

- tra i **soggetti beneficiari dell'agevolazione** vengono incluse le **persone fisiche**, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà di più persone fisiche;

- viene prevista la **proroga dalla maxi detrazione fino al 30 giugno 2022** (per gli istituti autonomi case popolari - IACP - fino al 31 dicembre 2022). Il superbonus spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 per gli interventi effettuati dai condomini (e degli edifici plurifamiliari con un solo proprietario con non più di 4 unità immobiliari), per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati eseguiti lavori per almeno il 60% dell'intervento. Gli istituti autonomi case popolari (IACP) possono usufruire dell'agevolazione per le spese sostenute fino al 30 giugno 2023 se alla data del 31 dicembre 2022 sono stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo. La parte di spesa sostenuta nel 2022 dovrà essere ripartita tra gli aventi diritto **in 4 quote annuali** di pari importo anziché in 5;

- il superbonus viene **esteso** agli interventi per la coibentazione del tetto, agli edifici privi di attestato di prestazione energetica, all'eliminazione delle barriere architettoniche, agli impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici;

- viene chiarito che una **unità immobiliare** può ritenersi **“funzionalmente indipendente”** qualora sia dotata di almeno 3 delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l'approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l'energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale;

- viene stabilito che l'**aumento del 50% dei limiti delle spese ammesse** alla fruizione degli incentivi fiscali per gli interventi di **ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati da eventi sismici**, previsto per i comuni colpiti dagli eventi sismici (segue a pag.17)

(segue da pag.16) del 2016, 2017 e 2009, è **esteso a tutti i Comuni** interessati da **eventi sismici avvenuti dopo il 2008** dove sia stato dichiarato lo stato d'emergenza ed è applicabile per le spese sostenute entro il 30 giugno 2022 (non più entro il 31 dicembre 2020). Tale beneficio è **alternativo** al contributo previsto per la ricostruzione. Inoltre, con l'introduzione del nuovo comma 4-quater all'art. 119, è disposto che **nei Comuni colpiti da eventi sismici verificatisi dall'1/4/2009** nei quali è stato dichiarato lo **stato di emergenza**:

- la nuova detrazione del 110% prevista per gli interventi di miglioramento del rischio sismico di cui all'art. 16, commi da 1-bis a 1-septies, DL n. 63/2013;
- la detrazione IRPEF di cui all'art. 15, comma 1, lett. f-bis), TUIR nella maggior misura del 90%, spettante per i premi versati per l'assicurazione avente ad oggetto il rischio di eventi calamitosi;

spettano per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.

- si riscrive il comma 8 dell'articolo 119 prevedendo che per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 per gli interventi di installazione di infrastrutture per la **ricarica di veicoli elettrici** negli edifici, sempreché l'installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi ammessi alla detrazione al 110% (di cui al comma 1 dell'art. 119) la **detrazione** è riconosciuta nella **misura del 110%** (da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo e in 4 quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022) nel rispetto dei seguenti limiti di spesa e fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: 2.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno; 1.500 euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; 1.200 euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero superiore ad otto colonnine;

N.B. Il comma 74 dispone che **l'efficacia delle proroghe** previste dai citati **commi 66 e 67** (detrazione del 110% e relativa opzione per sconto in fattura / cessione del credito) e dal **comma 68** (misure antisismiche) è **subordinata alla definitiva approvazione del Consiglio UE.**

Contributo per l'acquisto di veicoli elettrici. Il comma 77 prevede un contributo a favore dei soggetti appartenenti a nuclei familiari **con ISEE inferiore a 30.000 euro** che acquistano in Italia, entro il 31 dicembre 2021, anche in *leasing*, **autoveicoli nuovi esclusivamente elettrici**, di categoria M1, di potenza inferiore o uguale a 150 kW, con prezzo di listino inferiore a 30.000 euro, al netto dell'Iva. Un decreto definirà le modalità e i termini per l'erogazione del contributo.

Credito d'imposta per investimenti in PIR. Ai commi da 219 a 226 viene istituito, nell'ambito della disciplina dei Pir, un credito d'imposta, utilizzabile in 10 quote annuali di pari importo nelle dichiarazioni dei redditi o in compensazione mediante F24, per eventuali perdite, pari alle minusvalenze e ai differenziali negativi realizzati. Spetta a condizione che quegli strumenti finanziari siano detenuti per almeno 5 anni, che il *bonus* non ecceda il 20% delle somme investite e si applica ai piani costituiti dal 1° gennaio 2021 per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2021.

Detrazione spese veterinarie. Il comma 333 eleva da 500 a **550 euro** il limite delle spese veterinarie per le quali spetta una detrazione **Irpef del 19%**, limitatamente alla parte che eccede 129,11 euro.

Disposizioni in materia pensionistica. Al comma 336 si prevede la **proroga di Opzione donna**, mentre al comma 339 si conferma a tutto il 2021 la sperimentazione dell'**Ape sociale**. Il comma 345 estende fino al 2023 la possibilità per i lavoratori interessati da eccedenze di personale di accedere al pensionamento anticipato (c.d. **isopensione**) qualora raggiungano i requisiti minimi per il pensionamento nei 7 anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

Il comma 350 stabilisce che nel **contratto di lavoro a tempo parziale** (segue a pag.18)

(segue da pag.17) **di tipo verticale e ciclico** anche le settimane non interessate da attività lavorativa sono da includere nel computo dell'anzianità utile ai fini del diritto al trattamento pensionistico. Con riferimento ai contratti di lavoro a tempo parziale esauriti prima del 1° gennaio 2021, il riconoscimento dei periodi non interamente lavorati è subordinato alla presentazione di apposita domanda dell'interessato corredata da idonea documentazione. I trattamenti pensionistici liquidati in applicazione della presente disposizione non possono avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della stessa.

Assegno di natalità. Il comma 362 **rinnova per il 2021** l'assegno di natalità (cd bonus bebè), con le stesse modalità dall'art. 1, comma 125, della legge n. 190/2014 e art. 1, comma 340, della legge n. 160/2019.

Congedo paternità. Con il comma 363 viene **elevata** da 7 a 10 giorni la **durata obbligatoria** del congedo obbligatorio retribuito di paternità per il 2021.

Il comma 364 dispone, inoltre, che il padre possa astenersi per un ulteriore giorno in accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima. Il comma 25 **estende** il congedo di paternità obbligatorio e facoltativo ai casi di **morte perinatale**.

Sostegno alle madri con figli disabili Con il comma 365 viene previsto a favore delle madri disoccupate o mono-reddito, facenti parte di nuclei familiari monoparentali con figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60% un **contributo mensile** nella misura massima di **500 euro netti**, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. I criteri per l'individuazione dei destinatari e le modalità di presentazione delle domande e di erogazione del contributo saranno definiti dal Ministero del Lavoro con apposito decreto.

Bonus affitti per immobili residenziali. Con i commi da 381 a 384 si introduce un **contributo a fondo perduto**, per l'anno 2021, a favore del locatore di immobili siti nei Comuni ad alta tensione abitativa e che siano abitazioni principali del locatario, che riducono il canone del contratto di locazione. Il contributo è riconosciuto **fino al 50% della riduzione del canone** ed entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore.

Ai fini della concessione del contributo, il locatore è tenuto a comunicare in via telematica la rinegoziazione del canone di locazione all'Agenzia delle Entrate. Le **modalità applicative** dovranno essere definite con apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, compresa la percentuale di riduzione del canone mediante riparto proporzionale, in relazione alle domande presentate.

Fondo tutela vista. I commi da 437 a 439 prevedono l'istituzione del denominato "*Fondo tutela vista*", con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Le risorse del Fondo servono all'erogazione di un contributo in forma di **voucher una tantum** di **50 euro** per l'acquisto di **occhiali da vista** ovvero di lenti a contatto correttive, nei limiti dello stanziamento autorizzato, in favore dei membri di nuclei familiari **con un valore dell'ISEE non superiore a 10.000 euro annui**. Un decreto interministeriale definirà i criteri, le modalità e i termini per l'erogazione del contributo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto.

Bonus affitto studenti fuori sede. Il comma 526 istituisce un **nuovo bonus affitto per gli studenti universitari fuori sede**. Le risorse stanziare ammontano a 15 milioni di euro per il 2021, ed i criteri specifici per l'accesso saranno emanati dal Ministero dell'università e della ricerca. I **requisiti** per accedere al nuovo **bonus affitto** sono:

- valore del modello ISEE non superiore a 20.000 euro;
- iscrizione ad università statali;
- residenza in un luogo diverso rispetto a quello in cui è ubicato l'immobile in affitto;
- divieto di cumulo con altri contributi pubblici per l'affitto.

Bonus Cultura. I commi da 576 e 611 prorogano **anche per il 2021** il "bonus cultura" a favore dei residenti in Italia che compiono **18 anni** nel 2021, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale. È altresì confermata l'estensione del bonus anche per gli **abbonamenti a periodici** (in precedenza era riconosciuto (segue a pag.19)

(segue da pag.18) esclusivamente per abbonamenti a quotidiani).

Locazioni brevi. Con il comma 595 si prevede che, a partire dal periodo di imposta relativo all'anno 2021, il regime fiscale delle locazioni brevi di cui all'art. 4, commi 2 e 3, del DL n. 50/2017 è riconosciuto **solo in caso di** destinazione alla locazione breve di **non più di 4 appartamenti** per ciascun periodo di imposta. Negli altri casi l'attività di locazione, da chiunque esercitata, **si presume esercitata in forma imprenditoriale** ai sensi dell'art. 2082 del codice civile. Dette disposizioni trovano applicazione anche per i contratti stipulati tramite **soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare**, ovvero tramite **soggetti che gestiscono portali telematici**, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di appartamenti da condurre in locazione.

Bonus TV. I commi 614 e 615 assegnano 100 milioni di euro per il 2021 per finanziare ulteriormente il contributo per la sostituzione degli apparecchi televisivi di cui all'art. 1, comma 1039, lettera c), della legge n. 205/2017. Anche in questo caso si tratta di un voucher o buono di 50 euro per le famiglie con **ISEE fino a 20.000 euro** per l'acquisto di un televisore nuovo e di nuova generazione, per favorire il rinnovo o la sostituzione del parco degli apparecchi televisivi non idonei alla ricezione dei programmi con le **nuove tecnologie DVBT2** e favorire il corretto smaltimento degli apparecchi obsoleti, attraverso il riciclo.

Bonus per abbonamenti a quotidiani, riviste e periodici. Il comma 612 introduce un **voucher aggiuntivo di 100 euro** per l'acquisto di abbonamenti a quotidiani, riviste e periodici (anche in formato digitale), a favore dei **nuclei familiari con ISEE inferiore a 20.000 euro**, già beneficiari del voucher di 500 euro per l'acquisizione dei servizi di connessione ad Internet in banda ultra larga e dei relativi dispositivi elettronici, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 agosto 2020. Le **norme attuative** saranno definite con apposito DPCM.

Kit digitalizzazione. Ai commi da 623 a 625 si prevede la concessione, in via sperimentale per gli anni 2021 e 2022, ai **nuclei familiari con un valore dell'ISEE inferiore a 20.000 euro**, con almeno un componente iscritto ad un ciclo di istruzione scolastica o universitaria **non titolari di un contratto di connessione internet o di un contratto di telefonia mobile, di un smartphone in comodato gratuito dotato di connettività per un anno** o di un bonus di valore equivalente da utilizzare per le stesse finalità. Può essere concesso ad un solo soggetto per nucleo familiare e nel limite complessivo di spesa massima di 20 milioni di euro per l'anno 2021. Le modalità di accesso al beneficio dovranno essere definite con decreto del Presidente del Consiglio o con decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione.

Incentivi auto bassa emissione CO2. I commi da 652 a 656 confermano per il 2021 il contributo per l'**acquisto di nuovi autoveicoli (cat. M1)** a ridotte emissioni di CO2. In particolare:

- per gli acquisti di autoveicoli con emissioni di **CO2 da 0 a 60 g/km**, il contributo statale è pari a 2.000 euro nel caso di rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad euro 6 e che sia stato immatricolato prima del 1° gennaio 2011, ed a 1.000 euro in mancanza di rottamazione. Il contributo - concesso a condizione che il venditore riconosca uno sconto analogo al contributo statale e che il veicolo nuovo abbia un prezzo ufficiale inferiore a 50.000 euro al netto dell'IVA - è cumulabile con il c.d. ecobonus per l'acquisto di veicoli elettrici ed ibridi previsto dal comma 1031 della legge di bilancio 2019 per gli anni 2020 e 2021;

- per gli acquisti di autoveicoli con emissioni di **CO2 superiori a 61 g/km e fino a 135 g/km**, il contributo scende a 1.500 euro. Gli autoveicoli nuovi devono essere di classe non inferiore ad Euro 6 di ultima generazione e gli acquisti vanno effettuati dal 1° gennaio al 30 giugno 2021. È richiesta la rottamazione di un veicolo immatricolato prima del 1° gennaio 2011 ed il contributo statale è concesso a condizione che il venditore riconosca uno sconto di 2.000 euro e che il veicolo nuovo abbia un prezzo ufficiale inferiore a 40.000 euro al netto dell'IVA.

Al comma 657 si prevede un contributo statale per l'acquisto, dal 1° gennaio 2021 e fino al 30 giugno 2021, di **veicoli per il trasporto merci nuovi di categoria N1** (fino a 3,5 tonnellate) nonché di **autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica**. (segue a pag.20)

(segue da pag.19) Il contributo è differenziato in base alla Massa Totale a Terra (MTT) del veicolo, all'alimentazione ed all'eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria fino ad Euro 4, con importi che vanno da 1.200 a 8.000 euro nel caso di rottamazione, mentre in mancanza di rottamazione il contributo va da un minimo di 800 euro fino a 6.400 euro.

Con il comma 691 si riconosce anche per gli anni dal 2021 al 2026 il contributo per l'acquisto di **motoveicoli elettrici o ibridi nuovi**, rifinanziando il relativo Fondo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e per 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 alle medesime condizioni della misura di cui all'articolo 1, comma 1057, della legge n. 145/2018.

Il comma 692 incrementa le risorse per promuovere la mobilità sostenibile del “**Programma sperimentale buono mobilità**”, di 100 milioni di euro per il 2021, per finanziare gli acquisti di biciclette e altri mezzi di mobilità personale elettrica effettuati dal 4 maggio 2020 al 2 novembre 2020.

Lotteria scontrini. Con il comma 1095 si modifica la disciplina della lotteria degli scontrini, prevedendo che:

- la partecipazione è riservata **esclusivamente a chi utilizza strumenti di pagamento elettronici** (carte di credito, bancomat, eccetera). Saranno, quindi, esclusi dalla lotteria gli acquisti effettuati in contanti;

- il portale Lotteria dedicato ai consumatori per informazioni e servizi sarà gestito dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, non più dall'Agenzia delle entrate.

Cashback. Al comma 1097 viene chiarito che riguardo i rimborsi attribuiti a chi utilizza mezzi di pagamento elettronici (“cashback”), ne vengono sanciti il **non assoggettamento ad alcun prelievo erariale e la non concorrenza al reddito del percipiente.**

Fondo indennizzo risparmiatori. Il comma 1143 modifica la disciplina del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR). In particolare, viene specificato che agli **azionisti** e agli **obbligazionisti**, in attesa della predisposizione del piano di riparto degli indennizzi, può essere **corrisposto un anticipo nel limite massimo del 100%** (in luogo del 40% finora previsto) dell'importo dell'indennizzo deliberato dalla Commissione tecnica a seguito del completamento dell'esame istruttorio, qualora ciò non pregiudichi la parità di trattamento dei soggetti istanti legittimati.

Bonus per sistemi filtraggio acqua. I commi da 1087 a 1089 istituiscono un credito d'imposta per l'acquisto di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290 e miglioramento qualitativo delle acque per consumo umano erogate da acquedotti. I **beneficiari** sono le persone fisiche, i soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, e gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Il **beneficio spetta** nella misura del **50% delle spese sostenute**, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022, fino ad un ammontare complessivo non superiore a:

- per le persone fisiche non esercenti attività economica: 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare;

- per gli altri soggetti: 5.000 euro per ciascun immobile adibito all'attività commerciale o istituzionale.

Un **provvedimento** del direttore dell'Agenzia delle Entrate stabilirà i **criteri** e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto (pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022).

Soppressione imposta trasferimento denaro all'estero. Il comma 1120 prevede la soppressione dell'art. 25-novies, DL n. 119/2018 che dal 1/1/2019 prevedeva l'introduzione di un'imposta sui trasferimenti di denaro, c.d. “Money Transfer”, ad esclusione delle transazioni commerciali, effettuati verso Stati extraUE da parte di istituti di pagamento di cui all'art.114-decies, D.Lgs. n. 385/93, che offrono il servizio di rimessa di somme di denaro (servizi che permettono di depositare il contante su un conto di pagamento, nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento).



ISEE 2021 UNIVERSITA'

Modificando quanto disposto dal DPCM n. 159/2013, il comma 338 della **Legge di Bilancio 2021**, cambia le regole relative all'inclusione dello studente nel nucleo familiare, qualora risieda in un'abitazione diversa.

Si tratta di una novità che incide sulle regole per considerare lo **studente indipendente e autonomo** rispetto al nucleo familiare d'origine.

Ai fini del **calcolo del modello ISEE** per l'**università**, lo studente si considera **parte del nucleo familiare** dei genitori qualora viva in una **residenza non di proprietà da meno di due anni** dalla presentazione della DSU. Attualmente, il **requisito dei due anni** è considerato in relazione alla data di presentazione della **domanda di iscrizione** a ciascun corso di studi.

Con decorrenza dal 1° gennaio 2021 (quindi per tutti i nuovi ISEE che si andranno a richiedere) invece, la **verifica del biennio va fatta con riferimento alla data in cui è presentata la Dichiarazione Sostitutiva Unica** specifica per l'accesso alle prestazioni di diritto allo studio universitario.

La novità interviene a modificare uno dei requisiti da considerare per la verifica dell'**autonomia dello studente rispetto al nucleo familiare di origine**. Una condizione che si attesta in sede di compilazione della DSU per l'università al quadro C, terza sezione.

Studente è autonomo rispetto al nucleo familiare d'origine

Per l'accesso alle prestazioni di diritto allo studio universitario, gli studenti si considerano indipendenti ed autonomi rispetto al nucleo familiare nel rispetto di determinati requisiti. Tenuto conto delle novità previste dalla Legge di Bilancio 2021, lo **studente si considera indipendente** se:

- è **residente fuori dall'unità abitativa** della famiglia di origine da **almeno due anni** rispetto alla data di **presentazione della DSU**, in **alloggio non di proprietà** di un membro del nucleo originario. In sostanza, dal 2021, bisognerà verificare se alla data in cui viene presentata la dichiarazione sostitutiva unica ai fini ISEE, lo studente risiede in un immobile diverso e non di proprietà da almeno un biennio;
- presenta una **adeguata capacità di reddito**, secondo le disposizioni dell'università che disciplinano la richiesta della prestazione agevolata (attualmente è pari a 6.500 euro). Il **calcolo del reddito** dovrà riguardare il singolo studente universitario, ad eccezione dei casi di matrimonio o convivenza di fatto. In tali ultimi casi, la soglia per l'adeguatezza del reddito si determina considerando anche i redditi del coniuge o convivente di fatto.

Nel caso in cui si rispettino ambedue i requisiti, lo **studente è considerato autonomo e costituisce nucleo familiare** a sé stante.

Al contrario, lo studente non è considerato autonomo ai fini ISEE se:

- pur non abitando con i genitori da almeno 2 anni dalla presentazione della DSU, risieda in un immobile di proprietà di un componente della famiglia di origine;
- pur risiedendo in alloggio non di proprietà di un membro della propria famiglia (es. vive in affitto presso abitazione di terzi), non dispone di adeguata capacità di reddito, oppure risiede in tale abitazione da meno di due anni dalla data presentazione della DSU;
- dispone di adeguata capacità di reddito e risiede in un immobile di proprietà di un componente della famiglia di origine, ad es. del padre, oppure risiede fuori dalla casa di abitazione del nucleo da meno di due anni dalla data di iscrizione al proprio corso di studi.



ASSICURAZIONE CASALINGHE 2021: RINNOVO

L'**assicurazione casalinghe**, anche detta **polizza INAIL contro gli infortuni domestici**, è stata introdotta dalla **legge n. 493/1999** ed è **obbligatoria per tutte le persone che svolgono gratuitamente compiti di cura dei familiari e della casa**.

Sono **obbligati ad iscriversi all'assicurazione** tutte le persone che si trovano nelle seguenti condizioni:

- gli **studenti** anche se studiano e dimorano in una località diversa dalla città di residenza e che si occupano dell'ambiente in cui abitano;
- chi, avendo già compiuto i 18 anni, lavora esclusivamente in casa per la cura dei componenti della famiglia, ad esempio **ragazzi e ragazze in attesa di prima occupazione**;
- i **titolari di pensione** che non hanno superato i 67 anni;
- i **cittadini stranieri** che soggiornano regolarmente in Italia e non hanno altra occupazione;
- i **lavoratori in mobilità**, i lavoratori in cassa integrazione guadagni o beneficiari di prestazioni a carico dei Fondi di integrazione salariale e i lavoratori che percepiscono indennità di disoccupazione previste dalle leggi vigenti a seguito della perdita involontaria dell'occupazione;
- i soggetti che svolgono un'**attività lavorativa che non copre l'intero anno**, ad esempio lavoratori stagionali, lavoratori temporanei, lavoratori a tempo determinato. In questi casi la copertura dell'assicurazione è valida solo nei periodi in cui non è svolta altra attività lavorativa.

L'assicurazione copre i rischi di infortuni durante le attività quotidiane e vuole valorizzare chi si dedica in maniera abituale, esclusiva e gratuita, alle **attività in ambito domestico**.

Il costo annuale è di 24 euro e il rinnovo deve essere effettuato **dal 1° al 31 gennaio 2021**.

Chi ha ricevuto la lettera dell'INAIL può pagare la quota in **contanti, con carte o conto corrente**. L'ultima scelta è possibile grazie all'avviso di **pagamento prestampato pagoPa**. Si può pagare sul **sito dell'INAIL**, attraverso il **link di pagoPa**, presso uffici postali, banche, ricevitorie e tabaccai.

Non deve pagare chi possiede un **reddito personale complessivo lordo fino a 4.648,11 euro l'anno** e fa parte di un nucleo familiare il cui **reddito complessivo lordo non supera i 9.296,22 euro l'anno**.

Chi non si è ancora iscritto deve farlo inviando l'apposita **domanda di iscrizione**.

Dal 1° gennaio 2020 sono operativi sul sito dell'INAIL i **servizi online dedicati all'assicurazione**. Tra questi ci sono i seguenti:

- domanda di iscrizione e richiesta di avviso di pagamento;
- domanda di iscrizione e rinnovo con **dichiarazione sostitutiva**.

La prima è la modalità per ottenere l'avviso di pagamento PagoPa, la seconda invece permette, se si rispettano **determinati requisiti di reddito sopra indicati**, di evitare di pagare ma ottenere comunque l'assicurazione.

Si può anche richiedere la cancellazione dall'assicurazione e **visualizzare sia la situazione assicurativa**, con i pagamenti effettuati, sia l'**avviso di pagamento** per il rinnovo dell'assicurazione.

Si può accedere ai servizi online con:

- credenziali dispositive INAIL;
- SPID; (segue a pag.231)

(segue a pag.22)

- CNS, Carta nazionale dei servizi;
- CIE, carta di identità elettronica.

Dall'11 dicembre 2020 è disponibile il **vademecum per il 2021**, un manuale che contiene tutte le informazioni utili sull'assicurazione: le **novità normative**, le indicazioni utili per la tutela assicurativa e per il pagamento del premio annuale. Nel manuale ci sono le istruzioni per **richiedere le credenziali** all'Istituto.

L'**assicurazione casalinghe** contro gli infortuni domestici garantisce all'assicurato diversi diritti che variano a seconda della tipologia di infortunio come da tabella riassuntiva:

Diritti	Condizioni del soggetto	Importo
rendita mensile esentasse per tutta la vita	invalidità subita pari o superiore al 16%	da 106,02 a 1.292,90 euro, in proporzione all'invalidità
assegno una tantum	inabilità permanente accertata tra il 6% e il 15%	300 euro
assegno una tantum	infortunio mortale	10.000 euro
assegno per l'assistenza personale continuativa (APC)	gravi menomazioni	539,09 euro
rendita ai superstiti	morte dell'assicurato	1.292,90 euro



Scadenziario di GENNAIO

2 gennaio

Contratti di locazione: entro oggi dev'essere effettuato il versamento dell'imposta di registro sui contratti nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1/12/2020 (che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca").

DM10/2 telematico: termine di presentazione in via telematica all'Inps del modello DM10/2, relativo alle retribuzioni dei dipendenti del mese precedente.

Mensilizzazione dei flussi retributivi individuali: scade oggi il termine per l'invio telematico del modello E-MENS relativo al mese di dicembre. L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi/lavoratori a progetto, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro.

11 gennaio

Inps lavoratori domestici: scade oggi il termine per il versamento relativo al 4° trimestrale dei contributi dei domestici (periodo ottobre, novembre, dicembre 2020).

15 gennaio

Fatturazione differita: Fatture differite: emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel mese solare precedente

Sostituti d'imposta e mod.730: entro tale data i datori di lavoro devono comunicare ai dipendenti e collaboratori di voler prestare assistenza fiscale. Gli interessati devono dichiarare l'intenzione di avvalersi o meno di tale assistenza entro i 30 giorni successivi.

18 gennaio

Iva liquidazione Mensile: scade oggi il versamento dell'Iva relativa al mese di dicembre 2020 per i contribuenti con contabilità Iva mensile al netto dell'acconto versato.

Pagamento dell'Accisa: versamento dell'accisa sui prodotti ad essa assoggettati immessi al consumo nel mese di dicembre.

Contributi Inps pescatori autonomi: scade il termine di versamento dei contributi dovuti mensilmente da parte dei pescatori autonomi.

Contributi Inps gestione separata: termine di versamento del contributo del 24% o 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti ad dicembre 2020 a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a dicembre 2020 agli associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro, con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% o 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). La Legge n. 81/2017 ha aumentato il contributo al 34,23% per alcuni soggetti non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA.

Irpef sostituti d'imposta: versamento delle ritenute sulle retribuzioni corrisposte nel mese di dicembre sui redditi da lavoro dipendente, lavoro autonomo, provvigioni, collaborazioni occasionali e coordinate e continuative.

Contributi Inps su collaborazioni e retribuzioni: termine di versamento dei contributi relativi al mese precedente e presentazione della relativa denuncia delle retribuzioni corrisposte (modello DM 10/2).

Condomini in qualità di sostituti d'imposta: versamento delle ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal percipiente operate dai condomini sui corrispettivi nel mese precedente per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa o attività commerciali non abituali se di importo pari o superiore a € 500.

Contributi Inps (ex SCAU): termine di versamento dei contributi relativi al 4° trimestre 2020 per coltivatori diretti, coloni e mezzadri e imprenditori agricoli a titolo principale.

Contributi Inps pescatori autonomi: scade il termine di versamento dei contributi dovuti mensilmente da parte dei pescatori autonomi.

Affitti brevi: versamento delle ritenute (21%) operate a dicembre sull'ammontare dei canoni / corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve, da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che mettono in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di un immobile da locare.

Datori di lavoro agricoli: versamento della rata mensile dei contributi ENPAIA dovuti per gli impiegati agricoli.

20 gennaio

Bollo fatture elettroniche: scade oggi il termine per aziende e liberi professionisti del versamento **dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche** emesse senza IVA (ad esempio, esenti / fuori campo IVA) di importo superiore a € 77,47 **nel quarto trimestre 2020.**

25 gennaio

Regolarizzazione acconto Iva: scade oggi il termine per l'eventuale regolarizzazione del versamento dell'acconto Iva dovuto per l'anno 2020, se non effettuato o effettuato in misura inferiore entro il 28 dicembre.

Operazioni Intra-cee (contribuenti mensili e trimestrali): presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a dicembre (soggetti mensili) / quarto trimestre 2020 (soggetti trimestrali). Si rammenta che:

- sono soppressi i modd. Intra trimestrali relativi agli acquisti (sia di beni che di servizi);
- la presentazione dei modd. Intra mensili è effettuata ai soli fini statistici;
- i soggetti non obbligati all'invio possono comunque scegliere di inviare i modd. Intra (di beni / di servizi) con periodicità sia mensile che trimestrale.

Enpaia Denuncia mensile: termine di presentazione da parte dei datori di lavoro della denuncia mensile per gli impiegati agricoli (DPA/01).

31 gennaio (prorogato al 1 febbraio)

Contratti di locazione: entro oggi dev'essere effettuato il versamento dell'imposta di registro sui contratti nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1/1/2021 (che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca").

Esterometro: invio telematico all'Agenzia delle Entrate della comunicazione relativa al 4° trimestre 2020, dei dati fatture emesse/ricevute a/da soggetti UE extra UE. L'obbligo non interessa le operazioni documentate da fattura elettronica / bolletta doganale.

Corrispettivi Soggetti senza RT (fase transitoria): invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei corrispettivi del mese di dicembre 2020, da parte dei soggetti obbligati dall'1/1/2020 alla memorizzazione / trasmissione che non dispongono del registratore telematico "in servizio".

Imposta di bollo Dichiarazione 2020: invio telematico all'Agenzia delle Entrate dichiarazione per la liquidazione definitiva dell'imposta di bollo assolta in modo "virtuale" per il 2020 utilizzando l'apposito modello.

Lotteria scontrini: avvio della c.d. "lotteria degli scontrini" ossia della possibilità per le persone fisiche maggiorenni residenti in Italia, che acquistano beni / servizi presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi all'Agenzia delle Entrate, di partecipare all'estrazione a sorte di premi. Il rinvio è contenuto nel c.d. "Decreto Milleproroghe".

DM10/2 telematico: termine di presentazione in via telematica all'Inps del modello DM10/2, relativo alle retribuzioni dei dipendenti del mese precedente.

Mensilizzazione dei flussi retributivi individuali: scade oggi il termine per l'invio telematico del modello E-MENS relativo al mese di dicembre 2020. L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi/lavoratori a progetto, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro.

Inps Agricoltura: invio telematico del mod. DMAG relativo alla denuncia delle retribuzioni degli operai agricoli erogate nel 4° trimestre 2020.

Irpef Invio spese sanitarie Mod. 730/2021 precompilato: Invio telematico, tramite il Sistema Tessera Sanitaria (STS), dei dati delle spese sanitarie 2020 ai fini della predisposizione del mod. 730 / REDDITI 2021 PF precompilato, da parte dei seguenti soggetti:

- medici e odontoiatri / farmacie e parafarmacie;
- ASL, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, policlinici universitari, presidi di specialistica ambulatoriale;
- strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, altri presidi e strutture autorizzate all'erogazione di servizi sanitari;
- psicologi / infermieri e ostetriche / tecnici sanitari radiologia medica / ottici / biologi / soggetti iscritti agli Albi delle professioni sanitarie.

Si evidenzia che è necessario indicare anche la modalità di pagamento della spesa, tracciabile / non tracciabile, ferma restando l'esclusione per le spese la cui detrazione / deduzione non è subordinata al pagamento tracciabile.

Variazioni culturali: scade oggi il termine per la denuncia di variazione delle colture effettivamente praticate all'Agenzia del Territorio (mod.26).

Denuncia di inagibilità dei fabbricati: scade oggi il termine per la denuncia di inagibilità dei fabbricati iscritti in catasto per accertato degrado fisico ed obsolescenza non superabile con interventi di manutenzione (all'Agenzia del Territorio).

Imposta comunale sulla Pubblicità e sulle affissioni: versamento in un'unica soluzione o come 1° rata trimestrale per l'anno 2021.

Tosap: versamento dell'imposta totale o della 1° rata sull'occupazione di spazi o aree pubbliche.

Proprietari di mezzi di trasporto soggetti a tasse fisse (roulottes, carrelli e targhe prova): scade il pagamento della tassa fissa.

Bollo autoveicoli: pagamento delle tasse automobilistiche per i proprietari di autoveicoli con oltre 35 Kw con bollo scadente a dicembre 2020 e di ciclomotori.

Canone TV (privati): scade oggi il termine (con valenza per tutto il 2021), per i soggetti titolari di utenze per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale che intendono presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione di un apparecchio televisivo. La dichiarazione sostitutiva in parola può essere resa dall'erede in relazione all'utenza elettrica intestata transitoriamente ad un soggetto deceduto.